

Cass. pen. Sez. IV, Sent., 08-05-2018, n. 20109

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Presidente -

Dott. MENICHETTI Carla - Consigliere -

Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere -

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -

Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

O.M.A. nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 21/02/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MIGNOLO OLGA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

E' presente l'avvocato (D'UFFICIO) CAUDULLO RAFFAELE del foro di ROMA in difesa di O.M.A., che si riporta ai motivi, chiedendone l'accoglimento.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. La Corte di Appello di Bologna, con la pronuncia in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 21/11/2013 dal Tribunale di Modena nei confronti di O.M.A. in relazione al reato previsto dall'art. 624 e art. 625, n. 4 commesso in (OMISSIS) con recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p., commi 2 e 4.

2. O.M.A. ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per erronea applicazione di legge penale in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 4. Secondo il ricorrente, l'aggravante della destrezza non può farsi coincidere con il mero approfittamento della distrazione della vittima, essendo necessario che la condotta dell'agente per abilità, astuzia e rapidità abbia comportato il superamento dell'ordinaria attenzione della vittima.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Nel dirimere un contrasto interpretativo sorto tra le Sezioni semplici, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che le ragioni giustificative della previsione di questa aggravante si fondano sull'esistenza di una particolare abilità dell'agente idonea a neutralizzare le ordinarie difese della persona offesa (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 27008801). E' infatti significativo che l'ipotesi più frequente in cui si verifica questa situazione sia il cosiddetto "borseggio", nel quale l'agente riesce a porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare che la persona offesa si renda conto di quanto sta avvenendo sulla sua persona o sui suoi accessori (la borsa ecc.). Ma, anche al di fuori dei casi di "borseggio", ciò che caratterizza la destrezza è la circostanza che l'agente si avvalga di una sua particolare abilità (Sez. 2, n. 9374 del 18/02/2015, Di Battista, Rv. 26323501; Sez. 4, n. 14992 del 17/02/2009, Scalise, Rv. 24320701) per distrarre la persona offesa, per indurla a prestare attenzione ad altre circostanze o, in sintesi, per attenuare comunque la sua attenzione difensiva contro gli atti di impossessamento della cosa. Per contro, non è sufficiente che l'agente si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo.

3.2. Alla luce di questi principi, nel caso di specie non si giustifica la ravvisata esistenza, da parte dei giudici di merito, dell'aggravante in esame, avendo il tribunale rimarcato che l'imputato si fosse impossessato della refurtiva, esposta accanto alla cassa del bar, mentre l'addetta al bancone era impegnata, presso la macchina del caffè, nascondendo all'interno di un giornale i biglietti "gratta e vinci" che aveva sottratto. Tale condotta è caratterizzata, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, dalla mera elusione della vigilanza sulla cosa e dalla semplice temerarietà di cogliere un'opportunità favorevole in assenza di controlli. Deve dunque affermarsi, secondo l'orientamento interpretativo sposato dalle Sezioni Unite, che nel caso concreto non fosse configurabile l'aggravante della destrezza.

4. Conclusivamente, il ricorso deve ritenersi fondato; segue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 4 con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per la rideterminazione della pena, previa verifica della sussistenza di regolare querela.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 4 e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2018